

Delib. n. 157

Del 12.12.2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16, D.P.R.380/2001 - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2023.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DODICI

del mese di DICEMBRE alle ore 14.38

si è riunita in modalità videoconferenza

la Giunta Comunale

con l'intervento dei Signori:

1 – Emilia Muratori - Sindaco

2 – Anna Paragliola - Vice Sindaco

3 – Daniela Fatatis- Assessore

4 – Niccolo' Pesci - Assessore.

5 – Luca Righi - Assessore

6 – Mauro Smeraldi- Assessore.

Totale

	PRES.	ASS.
X In collegamento telematico		
X In collegamento telematico		
X In collegamento telematico		
X In collegamento telematico		
		X
X In collegamento telematico		
	5	1

Assume la Presidenza Emilia Muratori,

nella sua qualità di SINDACO

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta

la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare

l'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Massimiliano Mita

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16, D.P.R.380/2001 – PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1.108 del 29/03/1999 e della Giunta Regionale n. 522 del 20/04/1999, si stabiliva che i Comuni devono recepire il costo di costruzione determinato, per i nuovi edifici residenziali in £ 900.000 pari ad € 464,81 per mq. di superficie complessiva, così come definita dal D.M. 801/1977 e possono altresì stabilire un eventuale coefficiente correttivo da applicare, variabile da un minimo di 0,80 ad un massimo di 1,20;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18/01/2000, il Comune di Vignola ha recepito la suddetta deliberazione del Consiglio Regionale n. 1.108 del 23/03/1999, applicando al suddetto costo di costruzione un coefficiente correttivo pari a 1,10;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2001, oltre alla determinazione del costo di costruzione per l'anno 2001, si dava atto che, come previsto dalla suddetta delibera di Consiglio Regionale n. 1.108/1999, il costo di costruzione determinato dai Comuni sarebbe stato adeguato annualmente ed automaticamente dai Comuni stessi, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente;
- con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2004 ad oggetto "ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 28 DELLA L.R. 25.11.2002 N. 31 AGGIORNAMENTO CRITERI DI CUI AL PUNTO 1.2 DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 04.03.1998 N. 849.", si è provveduto alla rideterminazione per l'anno 2005 del Costo di Costruzione applicando un coefficiente correttivo pari a 1.20 (massimo), in adeguamento alla deliberazione Consiglio Regionale n.1108 del 29/03/1999 determinando l'importo suddetto in complessivi Euro 786,75;

Preso atto che:

- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 186 del 20/12/2018, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la nuova disciplina sul contributo di costruzione che costituisce completa revisione delle previgenti disposizioni, in coerenza con gli obiettivi della legge urbanistica regionale;
- il Comune di Vignola, con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 16/09/2019, ha recepito la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 186 del 20/12/2018, approvando nel contempo una disciplina di dettaglio, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai Comuni dalla medesima D.A.L. n.186/2018;
- la suddetta deliberazione comunale n. 51/2019 è entrata in vigore il 30/09/2019, data di pubblicazione dell'Avviso di avvenuta approvazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT, Parte II);
- tale nuova disciplina opera nel territorio del Comune di Vignola dal 1/10/2019;

Tenuto conto che:

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 186 del 20/12/2018, al punto 6.3.4, dispone che "Per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione, continua a trovare applicazione la previgente disciplina del contributo di costruzione, fino al termine di validità della convenzione vigente. In caso di proroga della convenzione, necessaria per il completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la disciplina della presente deliberazione";
- la medesima D.A.L. n. 186/2018, al successivo punto 6.3.5 dispone che "La previgente disciplina sul contributo di costruzione si applica altresì alle domande di Permessi di costruire, alle SCIA e alle CILA presentate entro il 30 settembre 2019 nonché alle loro varianti non essenziali ovvero entro la precedente data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento del presente atto di cui al precedente punto 6.3.1";
- pertanto occorre procedere all'adeguamento annuale del costo di costruzione, prendendo in considerazione il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021, in virtù della variazione ISTAT dei costi di costruzione, da applicare ai progetti di nuova costruzione residenziale che rientrano nelle fattispecie previste nei paragrafi precedenti;
- il comma 3 dell'art. 31 della L.R. 15/2013 così come modificato dalla L.R. 12/2017 dispone che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione sia adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto nazionale di statistica;

Richiamate le precedenti delibere di Giunta Comunale con le quali è stato adeguato annualmente il costo di costruzione, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente, da ultima la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 27/12/2021 con la quale si è provveduto all'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2022, secondo i dati rilevati dall'ISTAT, relativi al periodo compreso tra giugno 2018 e giugno 2021, determinando per l'anno 2022, il costo di cui sopra ad Euro 1.065,62;

Atteso che la variazione complessiva dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fornito da ISTAT, acquisito agli atti del Servizio Sportello Unico Edilizia relativi al periodo compreso fra giugno 2021 e giugno 2022 è pari a + 12,9%;

Ritenuto pertanto necessario applicare la maggiorazione di + 12,9% dovuta all'aumento del costo di costruzione nel periodo compreso fra giugno 2021 e giugno 2022, secondo i dati rilevati dall'ISTAT, determinando per l'anno 2023, il costo di cui sopra pari ad € 1.203,08, limitatamente alle pratiche che la D.A.L. n.186/2018 ascrive alla previgente disciplina del costo di costruzione;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 51.604 del 30/12/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 nell'ambito del Servizio "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP";

Dato atto che la presente deliberazione è conforme alle linee di programmazione contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio n. 131 del 27/12/2021;

Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in particolare l'art. 48;
- il D.P.R.380/2001 e ss. mm. ed ii. nel testo vigente;
- l'art. 31 della L.R. 30/07/2013, n.15 "costo di costruzione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5 assessori

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato;

1. **Di applicare** per l'anno 2023 la maggiorazione ISTAT (riferita a giugno 2021/giugno 2022) pari a + 12,9% al costo di costruzione per l'edilizia residenziale (ultimo aggiornamento effettuato con deliberazione della Giunta Comunale 166 del 27/12/2021 in €/mq 1.065,62), limitatamente alle pratiche che la D.A.L. n.186/2018 ascrive alla previgente disciplina del costo di costruzione;
2. **Di stabilire** pertanto che per l'anno 2023 il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali di cui in premessa, in virtù della suddetta maggiorazione, è di € 1.203,08 per mq. di superficie complessiva;
3. **Di incaricare** lo Sportello Unico per l'Edilizia a dare esecuzione alla presente deliberazione mediante l'applicazione per il conteggio del costo di costruzione per i titoli abilitativi onerosi, nei casi previsti dalla vigente disciplina, dell'importo aggiornato per l'anno 2023 pari a €/mq 1.203,08;

INDI

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5 assessori;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. e ss.mm. ed.ii, stante l'urgenza di adeguamento del costo di costruzione a far data dal 01/01/2023.

IL PRESIDENTE
f.to (Muratori Emilia)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Massimiliano Mita)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di quindici giorni da oggi.

Vignola, **14.12.2022** **IL SEGRETARIO GENERALE : F.to** (dott. Massimiliano Mita)

E' copia conforme all'originale.

Vignola, **14.12.2022**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Giuliana Graziosi)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DI LEGGE;
- E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;
- E' STATA _____

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal **14.12.2022** e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE F.to

COMUNE DI VIGNOLA: E' copia conforme all'originale per uso

Vignola